



Il Prefetto di Napoli

VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, in particolare i commi 6 e 6-bis, che disciplinano l'accertamento dei limiti di velocità mediante dispositivi elettronici debitamente omologati;

VISTO l'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, che attribuisce al Prefetto la competenza ad individuare le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse sulle quali autorizzare l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati, tra l'altro, al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 Codice della Strada;

VISTI i decreti prefettizi prot. 161292 del 14/06/2018, prot. 131481 del 26/04/2022, prot. 191796 del 17/06/2022 e prot. 243663 del 28/07/2023, con i quali sono stati individuati i tratti stradali e autorizzati i dispositivi di rilevazione automatica della velocità nel territorio dell'Area metropolitana di Napoli;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – di concerto con il Ministero dell'Interno - 11 aprile 2024, recante *“Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992”*;

PRESO ATTO che il D.M. 11 aprile 2024 prevede nuovi criteri uniformi per l'installazione, la collocazione, l'impiego e l'autorizzazione degli strumenti di controllo della velocità;

CONSIDERATO che il citato decreto rinvia, per la piena operatività di alcune disposizioni essenziali, all'adozione di ulteriori decreti attuativi e di linee tecniche integrative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non ancora emanati alla data del presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, gli strumenti impiegati per l'accertamento delle violazioni devono essere preventivamente omologati o approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo specifiche tecniche, e che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'omologazione e la taratura costituiscono condizione necessaria per la validità dell'accertamento (tra le altre: Cass. civ., sez. II, n. 113/2015; n. 9645/2016; n. 16622/2019; n. 3335/2024);

CONSIDERATO inoltre, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato una ricognizione nazionale dei dispositivi di controllo della velocità attualmente in uso, al fine di verificarne la rispondenza ai nuovi criteri fissati dal D.M. 11 aprile 2024;

RILEVATO che tale attività ha avuto natura meramente ricognitiva e di trasparenza amministrativa, e non integra né sostituisce la procedura di omologazione o di approvazione prevista dal Codice della Strada e dai relativi decreti tecnici;



Il Prefetto di Napoli

RITENUTO necessario attendere l'adozione dei decreti attuativi al D.M. 11 aprile 2024 al fine di garantire l'uniformità applicativa della normativa vigente, nonché la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la piena conformità e legittimità dei dispositivi attualmente autorizzati, si rende necessario verificarne la conformità ai nuovi criteri tecnici e operativi previsti dalle sopravvenienze normative;

LETTO l'art. 6 D.M. 11 aprile 2024 che stabilisce che *“I dispositivi già installati alla data di entrata in vigore del presente decreto, non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute nell'Allegato A sono posizionati secondo le modalità di cui al medesimo Allegato A entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine di cui al primo periodo, gli stessi sono disinstallati sino all'adeguamento alle disposizioni del presente decreto”*;

VISTI gli esiti dell'ultima riunione tenutasi presso questa Prefettura in data 26 febbraio 2026, nella quale è stata ultimata la ricognizione sui dispositivi mobili e fissi installati nell'area metropolitana;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire la legalità dell'azione amministrativa, la certezza degli accertamenti delle infrazioni al codice della strada e la tutela degli utenti della strada, sospendere i decreti prefettizi sopra richiamati, nelle more dell'adozione delle disposizioni attuative relative all'omologazione dei misuratori di velocità e alla conformità tecnica di ciascun dispositivo,

DISPONE

a decorrere dalla data del presente atto sono sospesi, fino a nuova disposizione, i decreti autorizzativi prefettizi prot. 161292 del 14/06/2018, prot. 131481 del 26/04/2022, prot. 191796 del 17/06/2022 e prot. 243663 del 28/07/2023, con i quali sono stati individuati, nel territorio dell'Area metropolitana di Napoli, i tratti stradali e autorizzati i dispositivi di rilevazione automatica della velocità, senza contestazione immediata, di cui in premessa.

Il presente decreto è comunicato a:

- enti proprietari o gestori delle strade;
- Polizia Stradale;
- Comando di Polizia Metropolitana;
- Comandi di Polizie Locali;
- MIT - Direzione Generale Sicurezza Stradale;
- altri enti interessati.

Napoli, data del protocollo

Il Prefetto
(di Bari)